

Circolare n. 10/2022

Le comunicazioni 2021 delle operazioni legate al turismo

Con la presente Vi ricordiamo la scadenza prevista dall'art. 3 del Dl. n. 16/2012 e s.m.i., il quale ha previsto una **deroga** alla limitazione dell'utilizzo del contante per gli **acquisti** da parte di **turisti con cittadinanza UE, extra-UE, SEE, non residenti in Italia** effettuati **presso commercianti al minuto** e soggetti assimilati nonché alle **agenzie di viaggio e turismo** di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/1972.

In particolare, il suddetto art. 3 individua una soglia più elevata, solo in presenza delle circostanze di cui sopra, entro la quale è ammesso l'utilizzo del contante. Nel corso degli anni, la soglia di utilizzo è stata oggetto di numerose modifiche, a partire dal 1° gennaio 2019 è diventata di euro 15.000.

Il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 231/2007 viene elevato ad 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

1. all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente, nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445/2000, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
2. nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2.

Per le operazioni effettuate nel corso del 2021 gli operatori sono tenuti a comunicare tutte le operazioni in contanti fino ad euro 14.999,99.

Si segnala che i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR n. 633/1972 sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario uguale o superiore ad euro 1.000, nonostante il limite all'utilizzo del contante sia stato modificato nel corso del tempo.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 2 agosto 2013, ha istituito il modello per la predetta comunicazione. Essa è da predisporre utilizzando il quadro TU del modello di comunicazione polivalente ed è da trasmettere entro:

- il 10 aprile dell'anno successivo per i contribuenti con liquidazione Iva mensile;
- il 20 aprile dell'anno successivo per tutti gli altri soggetti.

Per la corretta individuazione dei termini di presentazione si deve fare riferimento alla periodicità della liquidazione Iva dell'anno di invio della comunicazione, ovvero:

- **per i soggetti con liquidazione Iva mensile anno 2022, la scadenza è fissata entro il 10 aprile 2022;**
- **per i soggetti con liquidazione Iva trimestrale anno 2022, la scadenza è fissata entro il 20 aprile 2022.**

Si segnala che è necessario reperire le seguenti informazioni:

- dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, città estera di residenza, codice stato estero di residenza. L'indirizzo di residenza è un dato facoltativo e può essere omesso;
- dati relativi alle operazioni: con riferimento alle fatture emesse è da indicare la data di emissione e / o registrazione della fattura, il numero della fattura, l'imponibile e l'imposta. Con riferimento ai documenti commerciali emessi tramite dispositivo telematico RT è da indicare la data di emissione del documento e l'importo.

Per qualsiasi chiarimento Vi invitiamo a rivolgervi al Vostro professionista di riferimento.